TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

# Art. 2

## Art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

I Consigli provinciali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario e integrale, gli interessi delle attivita' economiche delle rispettive Provincie e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della Nazione. I Consigli sono enti pubblici, dotati di personalita' giuridica.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa |
| Estremi | Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-2-art-2-comma-primo-della-legge-18-aprile-1926-n-731

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it